

## ATTO COSTITUTIVO

### "ATE'-MARIA VIRGINIA SAVOIA ODV"



L'anno **2026** il mese di **MARZO** il giorno 22 in Benevento (BN), presso la Sede legale dell'associazione **"ATE'- MARIA VIRGINIA SAVOIA ODV"** in Viale Raffaele De Caro N.7, sono presenti i seguenti signori:

1. **SAVOIA CRESCENZO** nato a Benevento il 06.09.1962 ed ivi residente in viale Antonio Mellusi,5 - codice fiscale SVA CSC 62P06 A783N;
2. **BRUNO ANTONELLA** nata a Benevento il 17.10.1994 ed ivi residente in via San Pantaleone,15 - codice fiscale BRN NNL 94R57 A783M;
3. **LOMBARDI ANTONIETTA** nata a Foggia il 30.01.1963 e residente a Benevento cap 82100 in viale Mellusi,5 - codice fiscale LMB NNT 63A70 D643U;
4. **SARTI MARIA GRAZIA** nata a Benevento il 02.07.1967 ed ivi residente in viale Mellusi,81 - codice fiscale SRT MGR 67L42 A783Y;
5. **RUSSO SERENA** nata a Benevento il 13.11.1994 ed ivi residente in via Francesco Flora,2 - codice fiscale RSS SRN 94S53 A783C;
6. **DURANTE VINCENZO** nato a Benevento il 03.04.1995 residente a Benevento cap 82100 in via Lungo Sabato Don Emilio Matarazzo,13 codice fiscale DRN VCN 95D03 A783Z;
7. **SAVOIA IRENEO** nato a Benevento il 04.05.1996 ed ivi residente in viale Antonio Mellusi,5 codice fiscale SVA RNI 96E04 A783A.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Crescenzo Savoia quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Vincenzo Durante quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione **"ATE' - MARIA VIRGINIA SAVOIA ODV"**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

#### ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Viale Raffaele De Caro,7 in Benevento (BN), presso Lombardi Antonietta.

### ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e precisamente:

**Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**Lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

**Lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**Lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

**Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo del 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**ART.4** L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

### ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

### ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da tutti e sette i soci fondatori.

A Presidente viene eletto il Signor Savoia Crescenzo.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Savoia Ireneo (Vicepresidente);  
Sig. Vincenzo Durante (Tesoriere)  
Sig. Lombardi Antonietta (Segretario);  
Sig. Sarti Maria Grazia (Consigliere);  
Sig. Russo Serena (Consigliere);  
Sig. Bruno Antonella (Consigliere).



Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i consiglieri sono rieleggibili.

#### ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2026, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 25,00 (Venticinque euro).

Per gli anni successivi al 2026 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto; in assenza di tale delibera verrà confermato l'importo dell'anno precedente.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2026.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 26 articoli di seguito specificati, steso su 8 fogli dattiloscritti.

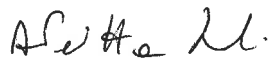
Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Crescenzo Savoia



Lombardi Antonietta



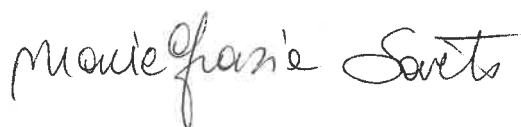
Bruno Antonella



Russo Serena



Sarti Maria Grazia



Durante Vincenzo



Savoia Irene



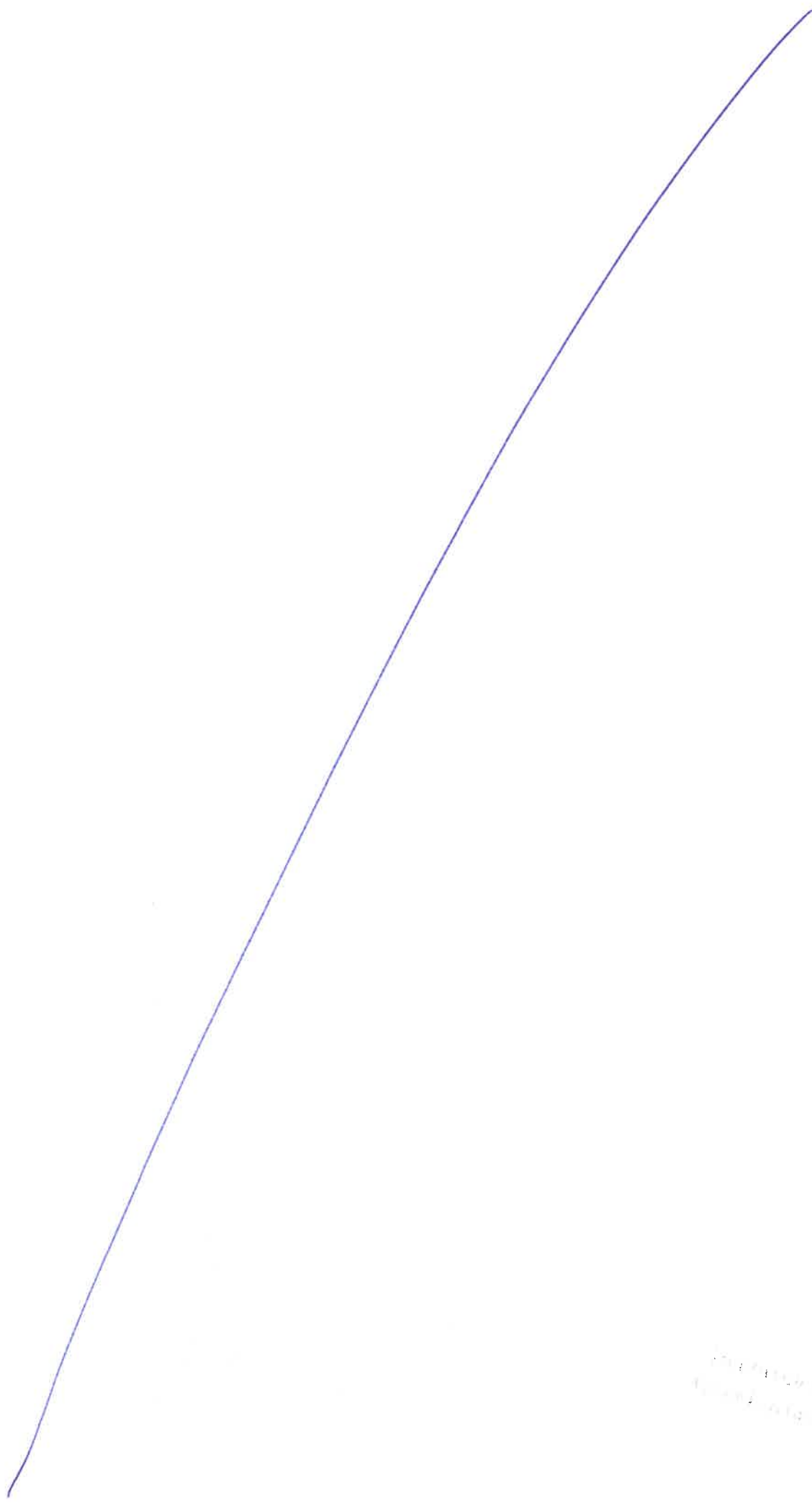
Il Funzionario  
Laura Amalfi



Agenzia  
Entrate

Direzione Provinciale di Avellino  
Ufficio Compensi e Ali Anno Imponibile  
Spontaneo di San'Angelo dei Lombardi

Registrazione 30 MAR 2026  
A/R 184 3 Spese € 0,00



10/10/2020  
10/10/2020

## **STATUTO**

### **"ATE' - MARIA VIRGINIA SAVOIA ODV "**

L'idea dell'associazione nasce per promuovere, diffondere e realizzare in azioni concrete di solidarietà e di utilità sociale, *in primis* verso gli ultimi della società, lo spirito che ha animato la vita di Maria Virginia Savoia: di umiltà e gratitudine profonda, di fiducia ed affidamento al Cielo, di fattiva carità, di misericordia e perdono, di accoglienza e sollecitudine per "l'altro" e, infine, uno spirito di famiglia in cui nessuno era escluso perché in ciascuno lo sguardo di Maria Virginia riconosceva un fratello da accogliere.

#### **ART. 1** **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"ATE' - MARIA VIRGINIA SAVOIA ODV"**, che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Viale Raffaele De Caro, n.7 - c/o Antonietta Lombardi, nel comune di Benevento (BN).

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezione locali dell'organizzazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio comunale, della provincia di Benevento, di quello regionale e limitrofo, extra-regionale aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali. La durata dell'associazione è illimitata.

#### **ART.2** **(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato")**

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art.32 comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 3** **(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 4** **(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.lgs 117/2017 e precisamente:

**Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**Lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

**Lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**Lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

**Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo del 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 D.lgs 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017.

Può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere e sviluppare le attività dell'associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica di testi, manuali o altro sia a beneficio degli associati che di tutti gli interessati esterni all'associazione;
- Realizzare corsi di formazione professionale per promuovere e qualificare i volontari, i privati cittadini interessati a diventare volontari attivi;
- Promuovere e svolgere attività didattiche anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'educazione e la sensibilizzazione dei giovani al rispetto dell'altro, all'accoglienza, al dialogo tra le diversità;
- Organizzare campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla comunità di appartenenza nonché legati alla finalità civile e solidaristica dell'associazione;
- Promuovere, favorire, sviluppare iniziative culturali, convegni, manifestazioni, attività di animazione, di convivialità, anche tramite la realizzazione di produzioni letterarie, audiovisive, artistiche, teatrali e sportive;
- Promuovere, organizzare e coordinare a livello nazionale interventi e servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti;
- Diffondere tra la popolazione e porre in essere azioni per la diffusione dei valori di non violenza, di pace, della dignità delle persone e di unità.



Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

## **ART. 5**

### **(Ammissione ed esclusione)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

## **ART. 6**

### **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

#### **ART. 7 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza dell'Organo di amministrazione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o per intervenuti gravi motivi che precludano la prosecuzione del rapporto associativo.

#### **ART. 8 (Gli Organi Sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30 comma 5 del D.lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 del Codice Civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 9 (L'Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (lettera, fax, sms, e-mail, PEC) spedita 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.10 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 11 (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di 3 deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 12 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

#### **ART. 13 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;



-predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;  
-deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;  
-stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;  
-curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Assemblea e al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 15 (Organo di controllo)**

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art.2397 c.c. comma 2 il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

#### **ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 17 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art.6 Dlgs purchè consentite, secondarie e strumentali.
- 

#### **ART. 18 (I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

#### **ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 20 (Bilancio di esercizio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 21 (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 (Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- a) il libro dei volontari non occasionali;
- b) il libro degli associati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- e) il libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

**ART. 23**  
**(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra L'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 24**

**(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 25**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

**ART. 26**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi codice civile.

**Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 Dlgs 117 /2017.**

